

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1119

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto con il **Ministro delle finanze**

(REVIGLIO)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro dei trasporti**

(TESINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1993

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della  
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina  
in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi  
il 28 novembre 1990

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Accordo .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo italo-tunisino in materia di trasporti internazionali di merci su strada, firmato a Tunisi il 28 novembre 1990, fornisce il supporto normativo necessario per i trasportatori che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi contraenti secondo il principio della reciprocità di trattamento.

Tale Accordo si presenta come l'indispensabile strumento finalizzato ad assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Tunisia e a consentire uno sviluppo dell'interscambio di merci.

In particolare l'Accordo prevede:

che i trasporti di merci effettuati per conto proprio o per conto terzi tra i due Paesi sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe (trasporti funebri, di materiale per fiere ed esposizioni, di cavalli da corsa e simili);

le autorizzazioni necessarie ai veicoli, che possono riguardare sia viaggi di andata e ritorno che viaggi di transito, saranno concesse nei limiti di contingenti fissati da una commissione mista;

autorizzazioni speciali sono richieste per i veicoli eccedenti le dimensioni consentite dal Paese interessato o per trasporti di merci pericolose;

l'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese sarà ammesso in franchigia di diritti e tasse, di dogana e d'importazione;

analoga franchigia è prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali dei membri dell'equipaggio del veicolo; per i combustibili e i carburanti contenuti nei normali serbatoi del veicolo e per i pezzi di ricambio;

i veicoli importati in temporanea ai fini dei trasporti in questione sono esenti da qualsiasi imposta o tassa relative al possesso e alla circolazione.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazione alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato.

## RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra Italia e Tunisia in materia di trasporti internazionali su strada comporta un onere per la costituzione di un'apposita Commissione mista (articolo XIX) che si riunirà alternativamente in Italia ed in Tunisia. -

Nell'ipotesi di una missione ogni due anni a Tunisi di tre funzionari italiani per la durata di tre giorni, si avrà la seguente spesa:

a) <i>Spese di missione:</i>	
pernottamento: lire 150.000 al giorno × 3 giorni × 3 persone .....	L. 1.350.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario (\$ USA 133 al cambio di lire 1.250 = lire 166.250 a cui si aggiungono lire 50.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo complessivo di lire 220.000 viene ridotto di lire 70.000, corrispondente a 1/3 della diaria): lire 150.000 × 3 funzionari × 3 giorni .....	» 1.350.000
b) <i>Spese di viaggio:</i>	
biglietto aereo Roma-Tunisi A/R: lire 400.000 × 3 funzionari .....	» 1.200.000
Costo totale annuo ...	<u><u>L. 3.900.000</u></u>

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1993 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta a lire 3.900.000 (in cifra tonda lire 4.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo medesimo.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 4 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA

-----

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina desiderando incoraggiare le relazioni amichevoli fra i due Paesi

Allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di merci tra i due Paesi nonché il transito sui rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e del mutuo interesse, hanno concordato quanto segue :

## ARTICOLO I

1- Le Parti contraenti hanno il diritto di effettuare trasporti di merci, compreso il traffico in transito sul territorio dei due Paesi, a mezzo di veicoli immatricolati nel loro territorio nazionale secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

2 - I trasporti citati al paragrafo 1 possono essere effettuati da trasportatori i quali, sulla base della legislazione nazionale, siano autorizzati a svolgere sul proprio territorio i trasporti su strada definiti nel presente Accordo.

## TRASPORTO DI MERCI

## ARTICOLO II

1 - Tutti i trasporti di merci effettuati in conto terzi o in conto proprio tra i due Paesi, o che solo transitano attraverso il loro territorio, sono sottomessi al regime della autorizzazione.

2 - Non essendo i trasporti di merci effettuati in conto proprio da cittadini tunisini soggetti al regime dell'autorizzazione, le autorità tunisine rilasceranno ad uso dei trasportatori italiani di merci in conto proprio le necessarie autorizzazioni.

## ARTICOLO III

1- L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci consente l'ingresso o il transito attraverso il territorio dall'altra parte contraente di un solo veicolo, sia carico che vuoto.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tale riguardo, con il termine veicolo si intende una motrice, un rimorchio, un trattore, un semi-rimorchio isolato o un complesso articolato (canion più rimorchio o trattore più semi-rimorchio) immatricolato nello stesso Paese.

2 - L'autorizzazione al trasporto concede al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra parte contraente e destinate al territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.

3 - I trasportatori domiciliati nei territori di una parte contraente non sono autorizzati a caricare nel territorio dell'altra parte contraente merci destinate ad un Paese terzo, né a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo a meno di autorizzazione speciale rilasciata dall'altra parte contraente.

## ARTICOLO IV

Le seguenti categorie di trasporto non sono soggette al regime dell'autorizzazione :

A) Traslochi ;

B) Trasporti funebri effettuati a mezzo di veicoli appositamente allestiti a tale scopo ;

C) Trasporto di materiale o oggetti destinati a fiere o esposizioni ;

D) Trasporto di cavalli da corsa, veicoli, motocicli, biciclette o altro equipaggiamento destinato a manifestazioni sportive ;

E) trasporto di strumenti musicali, di allestimenti e accessori destinati a teatri ;

F) Trasporto di materiale destinato a registrazioni radiofoniche e riprese cinematografiche e televisive.

Per i trasporti indicati ai punti C) D) E) F) il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che gli oggetti o gli animali siano reimportati nel Paese di immatricolazione.

## ARTICOLO V

1- Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territorio della Repubblica italiana vengono rilasciate da parte delle competenti autorità della Repubblica tunisina sulla base di formulari inviati a tale scopo dalle competenti autorità italiane nei limiti dei contingenti fissati nell'ambito della Commissione Mista.



2 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano sul territorio della Repubblica tunisina sono rilasciate dalle competenti Autorità italiane sulla base di formulari inviati a tale scopo da parte delle competenti autorità tunisine nei limiti dei contingenti fissati nell'ambito della Commissione Mista.

3 Ogni Parte contraente dispone dello stesso contingente globale.

#### ARTICOLO VI

Le autorizzazioni di cui all'articolo V sono di due tipi

- a). Autorizzazioni valide per un unico viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi a partire dalla data dell'inizio del viaggio.
- b) Autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente da effettuare entro tre mesi a partire dalla data d'inizio del viaggio.

Durante il viaggio in transito, non si può caricare o scaricare merci sul territorio del Paese in transito.

#### ARTICOLO VII

Le autorizzazioni citate nel presente Accordo debbono essere vistate, all'ingresso e all'uscita, da parte delle autorità del Paese per il quale sono state rilasciate.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO VIII

1- Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, a vuoto o a carico le dimensioni o i pesi massimi previsti dalle disposizioni in vigore nel Paese interessato i trasportatori dovranno essere muniti di una deroga speciale rilasciata dalle autorità competenti dello stesso Paese.

La medesima disposizione si applica al trasporto di merci pericolose.

2 - Se la deroga speciale indicata al paragrafo 1 prevede che il veicolo in questione debba seguire un itinerario prestabilito, il trasporto dovrà venire effettuato seguendo il predetto itinerario.

## ARTICOLO IX

I conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonché i veicoli e le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano.

## ARTICOLO X

I trasportatori domiciliati nel territorio di una della Parti contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci tra due punti situati sul territorio dell'altra Parte contraente.

## ARTICOLO XI

1 - Ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'ingresso sul proprio territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dei diritti doganali e delle tasse dovute all'importazione, senza divieti né restrizioni, e a condizione che gli stessi vengano riesportati.

2 - Le Parti contraenti possono richiedere che i veicoli in questione vengano sottoposti alle formalità doganali previste per l'importazione temporanea nei rispettivi territori.

## ARTICOLO XII

1 - Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare a titolo temporaneo in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti di uso personale in funzione della durata del loro soggiorno nel Paese d'importazione.

2 - I generi alimentari destinati ad uso personale sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata.

Questi vantaggi sono accordati alle condizioni stabilite dalle convenzioni doganali riguardanti l'importazione temporanea di veicoli commerciali e dalla legislazione doganale vigente nel Paese d'importazione.

## ARTICOLO XIII

I combustibili e i carburanti contenuti nei normali serbatoi del veicolo sono annessi in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di importazione, senza limiti né restrizioni, intendendo per serbatoio normale quello previsto dal costruttore del veicolo.

## ARTICOLO XIV

1 - I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di importazione, senza limiti né restrizioni, a condizione di osservare le formalità doganali previste dalle legislazioni delle Parti contraenti.

2 - I pezzi sostituiti e non riesportati sono sottoposti al pagamento dei diritti doganali e delle tasse di importazione, salvo che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, detti pezzi non siano stati ceduti gratuitamente a questo Paese o distrutti a carico degli interessati, sotto controllo doganale.

## ARTICOLO XV

1 - I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una delle parti contraenti e temporaneamente importati, nel corso del trasporto di merci regolato dal presente accordo, nel territorio dell'altra parte contraente, sono esenti, sul territorio dell'altra parte contraente, da tutte le imposte e tasse relative al possesso e alla circolazione dei veicoli.

2 - Modifiche al regime fiscale previsto dal presente Accordo possono essere proposte dalla Commissione Mista alle Autorità dei rispettivi Paesi, competenti per adottarle sulla base della legislazione nazionale di ciascuno dei due Paesi.

## ARTICOLO XVI

I conducenti sono tenuti a presentare i documenti che, conformemente alle disposizioni interne dei due Paesi, sono richiesti per passare la frontiera, nonché i documenti che, conformemente alle disposizioni interne del Paese di immatricolazione, sono necessari per guidare il veicolo e per poterne verificare le caratteristiche tecniche. Questi documenti debbono essere presentati su richiesta degli organi competenti dell'altra Parte contraente.

## ARTICOLO XVII

Le Autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo e nel quadro della Commissione Mista prevista nell'Articolo XIX del presente Accordo, la lista dei documenti citati all'Articolo XVI di cui sopra e fisseranno le modalità relative allo scambio delle autorizzazioni di trasporto e dei dati statistici.

## ARTICOLO XVIII

1 - Le Autorità competenti delle Parti contraenti controllano che i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

2 - Ogni trasportatore di ciascuna delle Parti contraenti che, sul territorio dell'altra Parte contraente, commette infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle Leggi e regolamenti interni, può, su domanda dell'Autorità competente della Parte contraente sul territorio della quale l'infrazione è stata commessa, essere oggetto di una delle misure che seguono, prese dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente, senza pregiudizi di sanzioni che possono derivare dalle disposizioni legali applicabili nel Paese dove l'infrazione è stata commessa.

a) Avvertimento

b) Sospensione, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l'infrazione è stata commessa.

3 - L'Autorità che ha preso una tale misura ne informa l'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

## ARTICOLO XIX

1 - Ciascuna delle Parti contraenti farà conoscere per via diplomatica, all'altra Parte contraente, l'Autorità competente incaricata dell'applicazione del presente Accordo.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2 - Le Autorità competenti citate al paragrafo 1 del presente articolo, designeranno i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista alternativamente sul territorio di ognuno dei due Paesi in vista di:

- a) fissare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni previste all'Articolo 5;
- b) stabilire di comune accordo il modello delle autorizzazioni ed esaminare le modalità del loro rilascio;
- c) esaminare i problemi fiscali citati all'Articolo 15, paragrafo 2;
- d) risolvere le difficoltà che potrebbero eventualmente sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo.

3 - La Commissione Mista potrà, inoltre, proporre alle Autorità competenti le misure atte a facilitare o favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi.

4 - Le proposte della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle due parti contraenti.

## ARTICOLO XX

I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo debbono, al momento del loro ingresso sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, essere coperti da un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte contraente.

## ARTICOLO XXI

1 - Ciascuna delle Parti contraenti, sulla base della reciprocità, garantisce all'altra Parte contraente il libero trasferimento, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto per le operazioni correnti in vigore il giorno del trasferimento, del saldo delle entrate e delle uscite derivanti dalle operazioni effettuate nel quadro del presente Accordo, conformemente alla regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

2 - Nessun trasferimento sarà sottoposto a imposte, limitazioni, imposizioni, tasse o ritardi.

## ARTICOLO XXII

Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non saranno risolte dalla Commissione Mista, saranno risolte per via diplomatica.

## ARTICOLO XXIII

Il presente Accordo non potrà annullare gli impegni internazionali già presi dall'una o dall'altra Parte contraente.

## ARTICOLO XXIV


1 - Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo che le Parti contraenti si siano notificate, per via diplomatica, l'esecuzione delle procedure previste, conformemente alle proprie disposizioni costituzionali.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


2 - Il presente Accordo sarà valido per un anno. In seguito sarà rinnovato annualmente per tacito accordo, salvo comunicazione, dell'una delle Parti contraenti, da notificare al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo in corso.

Fatto a Tunisi, il 28.11.1990  
in tre originali, di cui uno in  
lingua araba, uno in lingua ita-  
liana e l'altro in lingua francese,  
il testo francese fa fede.

Per il Governo della  
Repubblica tunisina



Per il Governo della  
Repubblica Italiana



per copia congiunta  
T. Falchi